

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*